

SUOLO, BENI AMBIENTALI, PAESAGGIO

Lezioni e conversazioni *(seconda edizione; seconda parte)*

Sei incontri orientati al coordinamento nazionale per la tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere (art. 9, Costituzione): "Gruppo Zanzotto"

Introduzione ai temi di ogni incontro: MAURIZIO MALO, Dipartimento SPGI, Università di Padova

Lunedì 26 maggio 2025, ore 17:00-19:30

Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 45, Padova

L'ambiente secondo Papa Francesco (e secondo la Costituzione)

ELENA BUOSO

Prof.ssa di diritto amministrativo e di diritto dell'ambiente, Università di Padova

CLAUDIA MARCOLUNGO

Prof.ssa di diritto dell'ambiente, Università di Padova

RENATO PESCARA

Professore di diritto privato, Università di Padova


CORRADO POLI

Professore di geografia politica presso la Johns Hopkins University, Baltimora

Nell'Enciclica «Laudato Si'», di Papa Francesco (2015), il primato dell'interesse all'ambiente salubre su altri interessi si avverte in tutto il testo, sicché il conflitto tra interessi va risolto non attraverso il criterio del bilanciamento, bensì attraverso il criterio della graduazione degli interessi: «non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura ... con il progresso». Il progresso è subordinato alla cura della natura. E di più, «uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso» (Laudato Si', § 194). Nella Costituzione italiana il primato dell'interesse all'ambiente salubre è stato individuato dalla Corte costituzionale, ben prima dell'esplicita comparsa (2022) nella Costituzione stessa «dell'ambiente come valore»: già nel 1987 (sent. 641), la Corte ebbe modo di precisare che «la protezione dell'ambiente ... è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso [ambiente] assurge a valore primario ed assoluto». Si è avvertiti del fatto che la stessa Corte costituzionale in anni recenti (sent. 85/2013) ha clamorosamente disatteso la propria linea interpretativa (certo, il caso è spinosissimo: polo siderurgico di Taranto), parlando di «ragionevole bilanciamento» tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali». Ma in questo modo non si considera che la tutela "dell'ambiente-salute" è interesse che non può essere messo **deliberatamente a rischio** o a maggior rischio per non deprimere eccessivamente altri interessi (sia pure lodevolissimi): con la certezza che il punto di bilanciamento può causare ulteriori patologie (gravi) e avendo invece la possibilità di praticare misure che eliminano il rischio o che riducono maggiormente la percentuale di rischio, la salute non può essere esposta optando per una diversa misura "meno precauzionale". L'ambiente e la salute restano valori costituzionali sovraordinati ad altri, come del resto ora (dopo la riforma del 2022) espressamente dispone l'articolo 41 della Costituzione. Il primato dell'interesse all'ambiente salubre è nell'Enciclica ed è nella Costituzione italiana. (M.M.)

Coordinamento organizzativo e informazioni: ANDREA GAVIN, andrea.gavin84@gmail.com

Con il patrocinio di:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

